

Italy 124 124

7.8.92

C. 47-

MASSIMATA



REPUBBLICA ITALIANA

R. G. N. 12037/90

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cron.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ep. 92

SEZIONE UNITE CIVILI

09380

Composta dagli Ill.mi Mag. Strati.

Ud. 12.3.92

Dott. Andrea VELA Pres. di Sez.

f.f. di - Primo Presidente

Dott. Giuseppe MENICHINO - Pres. di Sez. -

» Enzo BENEFORTI Consigliere

» Vincenzo DI CIO' Consigliere -

» Pasquale PONTRANDOLFI »

» Raffaele NUOVO »

» Alfredo ROCCHI »

» Vincenzo BALDASSARRE » Rel.

» Francesco AMIRANTE »

23 APR. 1992

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12037/90 del R.G. AA.

CC., proposto

da

Depositato in Cancelleria

Roma, li 7 AGO. 1992

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

ATTIKA SHIPPING COMPANY, in persona del Presidente p.t., elet-

t.te dom.ta in Roma. Via del Nuoto n. 11, presso lo studio del

l'avv.to Nicola Ercole che la rapp.ta e difende unitamente al-

l'avv.to Enzo Morelli, giusta procura speciale per Consolato

d'Italia in Atene, in data 14.11.90 - rep. n. 215 /90.

RICORRENTE

CONTRO

BLUEMAR S.A.

INTIMATA

Per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al  
giudizio pendente innanzi al Tribunale di Venezia iscritto al  
n. 3527 /90 B.

Udita nella Pubblica Udienza tenutasi il giorno 12 marzo 1992  
la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dr. Baldassarre.

Udito l'avv.to Ercole.

Udito il P.M., nella persona del Dr. Morozzo della Rocca, So-  
st.to Proc.re Gen.le presso la Corte Suprema di Cassazione che  
ha concluso per la giurisdizione del giudice italiano.

Con ricorso al Pretore di Venezia del 7 novembre 1990 la Bluemar S.A. di Panama ha chiesto, nei confronti della Attika Shipping Company con sede in Atene, accertamento tecnico preventivo circa le condizioni, con speciale riguardo alla velocità massima e di crociera, e le dotazioni di bordo della nave di bandiera greca "Angelina Lauro", di proprietà della Attika e da questa locata alla Bluemar in forza di contratto stipulato al Pireo in data 19 maggio 1989.

La Attika, costituendosi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano ed ha proposto poi, con atto notificato il 16 novembre 1990, istanza per regolamento preventivo, non resistita dall'intimata.

Motivi della decisione

- 1) A sostegno della istanza di declaratoria del difetto di giurisdizione la ricorrente deduce che, in virtù della clausola 25 del contratto di locazione della nave, ogni controversia nascente dal medesimo contratto deve essere sottoposta ad arbitrato a Londra con applicabilità del diritto inglese; che la clausola compromissoria, stipulata per iscritto e rispondente ai requisiti previsti dalla convenzione di New York del 10 giugno 1958, è pacifica tra le par-

ti, come risulta anche da telex della Bluemar del 27 ottobre 1990; che l' accertamento richiesto, in quanto afferente a pretese inadempienze dell' Attika, spetta al giudice ordinario competente per la causa di merito e non al giudice italiano, essendone derogata la giurisdizione a favore di arbitro straniero.

- 2) Osservano le Sezioni unite che la citata clausola 25 del contratto, stipulato in data 19 maggio 1989 e sottoscritto da rappresentanti delle parti contraenti, prevede che "ogni controversia che sorga da questo contratto deve essere sottoposta ad arbitro a Londra o nella localita' fissata nel riquadro 34 (che indica, a sua volta, Londra)...", con applicabilita' del diritto inglese.

Rimane, per tanto, accertato che le parti hanno pattuito per iscritto clausola compromissoria, in base alla quale ogni controversia nascente dal contratto di noleggio della nave e' devoluta ad arbitro inglese e va decisa secondo il diritto di quello Stato.

Fornisce dimostrazione della rispondenza della pattuizione scritta ai requisiti previsti dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e della pacifica interpretazione della medesima, il predetto telex inviato all' Attika in data 27 ottobre 1990 dalla Blue-

mar per ribadire l' intento, manifestato in precedenza con lo stesso mezzo, di promuovere a Londra, "ai sensi del contratto di locazione a scafo nudo", l' arbitrato per la risoluzione di tale contratto.

- 3) In via generale, l' istanza di istruttoria preventiva, in ragione della sua funzione tipica, assume carattere strumentale rispetto alla futura lite, essendo preordinata ad acquisire elementi di prova che dal giudice della stessa saranno poi valutati.

Nella specie, posto che la vertenza di merito tra le due società (per altro ambedue straniere e non aventi sede in Italia) e' deferita ad arbitrato estero, il richiesto accertamento tecnico preventivo potrebbe essere preso in esame e valutato solo dall' arbitro straniero (inglese) da designare.

L' intervento, sia pure a soli fini istruttori, dell' adito giudice italiano, si risolverebbe in una ingiustificata ingerenza dello stesso nell' ambito della cognizione del giudice straniero (in questo caso arbitrale).

Momento di collegamento con la giurisdizione italiana potrebbe desumersi dalla norma dell' art. 4 n. 3 cod. proc. civ., atteso che i procedimenti di istruttoria preventiva sono compresi nel capo III (Dei procedimenti cautelari), titolo II, libro IV del codi-

ce di rito e che l' accertamento in parola ,dovrebbe eseguirsi nella Repubblica.

La natura, genericamente cautelare, di tali procedimenti non puo' costituire peraltro elemento decisivo per affermare la giurisdizione italiana, anche quando il futuro giudizio sia riservato a giudice straniero, dovendo tenersi presente che, di norma, l' istanza ex art. 693 cod. proc. civ. va proposta "al giudice che sarebbe competente per la causa di merito" e solo "in caso d' eccezionale urgenza puo' proporsi al pretore del luogo in cui la prova deve essere assunta".

La deroga al principio dell' integrale trattazione della causa da parte del giudice che deve deciderla, deroga resa necessaria dalla particolare urgenza, puo' giustificarsi, con riguardo al processo civile, con l' appartenenza del pretore alla stessa A.G.O., investita di competenza giurisdizionale per il merito, mentre sarebbe del tutto arbitraria se riferita alla cognizione di giudice addirittura estraneo all' ordinamento italiano; senza contare il problema della ricevibilita' da parte di quest' ultimo giudice della prova raccolta in Italia (e, quindi, dell' utilita' della medesima).

Ne deriva che, rispetto ai procedimenti d' istru-

zione preventiva opera soltanto la seconda ipotesi dell' art. 4 n. 3 cit., riguardante la domanda di provvedimenti cautelari relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può conoscere.

Resta salva l' efficacia di eventuale, espressa previsione d' ammissibilità di procedimenti d' istruzione preventiva preordinati all' assunzione di prove producibili in giudizi da promuovere all' estero. Il che, nella specie, non è dedotto e non ricorre.

- 4) In termini, queste Sezioni unite (conf. sent. 15 ottobre 1985 n. 5049) hanno già avuto modo di affermare che il compromesso per arbitrato estero, che valga a sottrarre al giudice italiano una determinata controversia, implica, in mancanza di una diversa norma di legge o convenzione internazionale, il difetto di giurisdizione di detto giudice anche sul ricorso per accertamento tecnico preventivo inerente alla controversia medesima, atteso che tale ricorso introduce un procedimento, di natura giurisdizionale, strettamente connesso con il successivo giudizio di merito ed esaurentesi in un' anticipata istruttoria, destinata ad essere inserita "ex post" nel giudizio stesso.

Un' ipotesi di deroga pattizia (che implica confer-

ma) al principio qui accolto e' stata presa in esame con la sentenza 29 settembre 1968 n. 2996, riguardante richiesta di accertamento tecnico preventivo d'urgenza, a norma dell' art. 32 della convenzione italo-francese del 3 giugno 1930, resa esecutiva con legge 7 gennaio 1932 n. 45, il quale prescinde dalla giurisdizione sul merito (quelle que soit la jurisdiction competente pour connaitre du fond).

- 5) Per le esposte ragioni deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine al procedimento di accertamento tecnico preventivo, di cui sopra, pendente innanzi al Pretore di Venezia.

Appare equa la compensazione, a norma dell' art. 92 cod. proc. civ., delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano; compensa le spese.

Così' deciso il 12 marzo 1992.

IL PRESIDENTE

IL CONS. ESTENSORE

*V. G. Bellonci*

*Ale*